

Adunanza del 22 maggio 1915

Sono presenti: il Presidente Stingeri, il Vice Presidente Maggali, i consiglieri Anacleto, Bonadoni, Clerici, Guerra, Paroli, Ragnini e Verardo e il Direttore Generale Anzi.

1. Comunicazioni del Direttore Generale..

Riassicurazione del rischio di guerra terrestre.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta fatta alle Istituzioni della Camera di Commercio di Venezia, dal Presidente della Associazione Coloniera e da qualche industriale, della copertura del rischio di guerra per opifici, depositi ed altri immobili di carattere industriale. Egli ha formose al riguardo un voto del Comitato Permanente, le considerazioni e le conclusioni del quale egli ha comunicato all'on. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio con la lettera seguente:

Riassicurazioni rischi

di guerra terrestri

To. 3857

Roma, 22 maggio 1915

Reservatissima

On. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio... Direzione Generale del Credito e della Previdenza
Come è noto a colui On. Ministero il Presidente della Camera di Commercio di Venezia, il Presidente dell'Associazione Coloniera ed alcuni interessati in Opifici industriali si sono rivolti all'Istituto Nazionale di Assicurazioni

dando la copertura del rischio di guerra per specifici depositi ed altri immobili di carattere industriale.

Lo Istituto ha risposto che esso è soltanto autorizzato all'esercizio delle assicurazioni vita ed in via eccezionale, in forza di provvedimenti speciali e per conto dello Stato, anche alla riassicurazione dei rischi di guerra in navigazione. Data però l'eccezionalità del momento, ha stimato doverne ritornare in queste domande l'attenzione del Comitato Permanente dell'Istituto, ed il Comitato, pure indicando che a tale categoria di rischi possa in virtù di provvedimenti straordinari estendersi l'azione dell'Istituto, ha riconosciuto che ragioni analoghe a quelle da cui fu determinato l'intervento dello Stato nei rischi di guerra marittimi, concorrono in parte anche nel caso speciale del rischio di guerra cui sono esposti gli stabilimenti industriali. È innegabile che, data l'estrema difficoltà di valutare i detti rischi, le private imprese di assicurazione che agiscono a scopo di guadagno, difficilmente potrebbero assumersi senza il corrispettivo di premi molto elevati e forse proibitivi, e ciò può giustificare un eccezionale provvedimento di carattere legislativo.

Krj

Rispetto alla forma dell'intervento, il Comitato ha escluso che questo possa consistere nella diretta assicurazione e anche questa volta ritenuto che, trattandosi di procedere per via di criteri preventivi e intuitivi, debbasi limitare l'azione dello Stato alla riassicurazione per quote non molto elevate.

La riassicurazione potrebbe essere fatta svolgendo l'ammontare delle quote di premio al fondo speciale costituito per effetto del Decreto legge 30 agosto 1914, e sullo stesso fondo facendo gravare

l'onere delle liquidazioni. Il servizio sarebbe regolato con norme speciali ma analoghe a quelle relative ai rischi di guerra marittimi.

Un punto su cui il Comitato si è particolarmente fermato è la convenienza di far concorrere alla copertura dei rischi gli interessati, promuovendo fra essi la costituzione di Sindacati facoltativi o, occorrendo, obbligatori che tenessero a proprio onere una parte notevole dei rischi. Ciò anche in considerazione delle difficoltà che potranno incontrarsi nella determinazione iniziale dei valori da assicurare, alla quale solo fino ad un certo punto potrà servire l'ordinaria assicurazione contro gli incendi, e delle difficoltà anche maggiori inerenti alla liquidazione dei danni relativi agli impianti meccanici, ai macchinari e simili. La liquidazione presenta difficoltà gravi tutte le volte che si tratti di danni parziali, massime se relativi agli impianti meccanici.

La costituzione di mutue assicuratrici, o occorrendo di Sindacati obbligatori, potrebbe dar modo di evitare agli accennati inconvenienti. È naturale che la costituzione delle mutue o dei sindacati dovrebbe procedersi separatamente per le singole grandi industrie, quali la Coloneria, quella della seta, la metallurgia. L'associazione fra gli interessati sarebbe così o connessa con lo Stato per la ripartizione dei danni che i fatti di guerra potranno causare alle proprietà private di cui si ragiona.

Non sembra equo pretendere tutto dall'azione dello Stato. La guerra purtroppo colpisce senza distinzione cose e persone

ne, se per una determinata categoria di beni s'invochi e si ottiene una speciale protezione; è giusto che al relativo onere contribuiscano in modo speciale e notevole gli stessi interessati.

Cotesto On. Ministero nella sua saggezza vedrà in qual modo si possa meglio conciliare l'interesse generale e quello dei proprietari di stabilimenti industriali rispetto all'assicurazione contro i rischi di guerra.

Con perfetta osservanza

Il Direttore Generale
F. C. Rocci

Il Consiglio prende atto.

2. Rischio di guerra.

Il Direttore Generale riferisce intorno ad una questione che si presenta per il perfezionamento delle polizze e degli allegati che vengono stipulati in questi giorni, agli effetti della garanzia del rischio di guerra: vari Agenti comunicano infatti che in non pochi casi non riesce loro di ottenere la firma delle polizze e degli allegati da parte degli assicurati; poichè dopo la presentazione sia della proposta, sia della domanda per l'emissione dell'allegato, molti di essi abbandonano la residenza per il rischio, ma sotto le armi, e ad ne ignora la destinazione. Essi hanno però già depositato, prima della loro partenza, l'importo dei premi.



o sovrappremii, o hanno lasciato l'incarico del pagamento a persona di loro fiducia. È evidente che la regolarità di un contratto di assicurazione implica, agli effetti del suo perfezionamento, così la firma, ma come il pagamento del premio, e che specialmente in questi casi è necessaria la firma dell'assicurato per impedire che la polizza o l'allegato possano essere emessi virtualmente dopo la morte dell'assicurato. A rigore si dovrebbe quindi esigere non il solo pagamento del premio o del sovrappremio; ma che l'assicurato firmi la polizza o l'allegato, ciò che nelle attuali circostanze non è sempre possibile. È pertanto il Direttore Generale propone che, quando sia stato regolarmente depositato il premio od il sovrappremio, l'assicurato possa delegare persona di sua fiducia alla firma della polizza o dell'allegato, se questi non possono essergli presentati prima della sua partenza per il campo.

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Direttore Generale, delibera che possa darsi facoltà ai sottoscrittori di proposte di assicurazione, ed anche agli assicurati che domandano la immediata copertura del rischio di guerra, di delegare per la firma dei duplicati di polizza e degli allegati, persona di loro fiducia, con dichiarazione o lettera, debitamente data e sottoscritta, quando essi abbiano versato, all'atto della loro domanda, il premio o rata di premio dovuti, e, insieme, il sovrappremio o rata di sovrappremio per il rischio speciale. *Cura degli Agenti*

Generali accertare la identità della persona autorizzata alla firma. Le polizze o l'allegato si intenderanno produttivi di effetti solo quando sia provato che il sinistro è posteriore al perfezionamento. E se il sinistro avvenisse prima del perfezionamento sarà rimborsato il sovrappremio.

*

* *

Incididentalmente viene osservato, quanto al termine utile da assegnarsi agli assicurati ed agli assicurandi per domandare la copertura del rischio di guerra, come sia troppo breve quello di quattordici giorni dalla data del decreto di mobilitazione che era stato assegnato nelle norme generali approvate lo scorso agosto; potendo darsi il caso che taluno, pur essendo soggetto ad obbligo di servizio militare, non sia subito chiamato a prestarlo.

Il Consiglio stabilisce che sia assegnato il termine di un mese dalla dichiarazione di guerra, e che l'Istituto si impegni a restituire il sovrappremio pagato a quegli assicurati che, dopo aver chiesta la copertura del rischio di guerra, non entreranno in campagna o non saranno chiamati sotto le armi.

Or

*

* *

Si osserva inoltre come, sia nei riguardi dei portafogli ceduti da Compagnie private di assicurazione, come per le polizze assunte da Compagnie autorizzate e per le quali l'Istituto ha ce-



cessato la cessione obbligatoria del 40%, possa darvi il caso di assicurati di nazionalità tedesca ed austriaca, garantiti anche contro il rischio di guerra. Ora, la liquidazione dell'eventuale sinistro che colpisce assicurati di potenza nemiche è una evidente conseguenza iniqua del contratto di assicurazione.

Il Consiglio manda al Direttore Generale di prospettare la delicata questione al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, per le sue decisioni.

3. Debito Bonomi per residuo prezzo di immobile.

Il Direttore Generale ricorda che con atto 29 marzo 1913 i costruttori Fratelli Bonomi acquistarono dalla Società un immobile, sito a Milano in via Unione, per il prezzo complessivo di L. 690.000, delle quali cui pagarono subito L. 345.000, obbligandosi a pagare le residuali L. 345.000 al 31 ottobre 1915 ed a corrispondere frattanto gli interessi in ragione del 5% a rate semestrali.

Quell'immobile venduto fu, naturalmente, iscritta ipoteca legale e convenzionale.

Il 17 marzo scorso i fratelli Bonomi, in vista delle eccezionali condizioni del mercato, chiesero una proroga biennale per il pagamento del loro debito, ed il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 27 marzo, ha accordata, a condizione che la somma fosse decurtata, alla scadenza, di L. 100.000 e che per la ulteriore durata del mutuo gli interessati corrispondessero l'interesse del 5,75%.

Ora i Signori Bonomi chiedono con viva insistenza che l'Istituto non mantenga tali condizioni, insostenibili per essi data la crisi gravissima che ha colpita in modo speciale la industria edilizia che essi esercitano.

Il Direttore Generale osserva che nel caso attuale non si tratta di una operazione di mutuo, ma di un debito per residuo presso di vendita, onde a stretto rigore non farebbero ostacolo le stesse ragioni pregiudiziali per negare l'estensione della proroga richiesta in altri casi a tutto l'ammontare del debito. Per quanto riguarda poi la misura dell'interesse, osserva che quella adottata per i fratelli Bonomi è superiore a quella stabilita di recente per le proroghe dei mutui Strada e Spangher, per i quali l'interesse fu limitato al 5.50%.

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera che la proroga biennale già accordata ai fratelli Bonomi sia mantenuta, limitando a L. 50.000 la decurtazione del debito alla scadenza, ed al 5.50% l'interesse del residuo debito.

Orj

4. Transazione di sinistri.

1. Sinistro Barbato Davide.

Sentita la relazione del Direttore Generale;

Ritenuto in fatto, che il Sig. Davide Barbato, morto il 5 ottobre 1914, era assicurato con una polizza della Cattolica, mista a 20 anni per L. 10.000 emessa il 15 ottobre 1909 e con due polizze



della Popolare, una a termine fisso e l'altra mista, per L. 10.000 ciascuna, emesse rispettivamente l'8 novembre 1909 e il 18 gennaio 1911;

che in occasione della visita praticatagli il 20 agosto 1909 dal medico fiduciario della Popolare, il Barbato dichiarò di avere sofferto quindici anni prima di una blennoragia, della quale non era rimasto alcun residuo; mentre pochi giorni dopo, il 25 settembre 1909 al medico fiduciario della Cattolica, dichiarò di aver sofferto blennoragia e sifilide, quest'ultima contratta all'età di quindici anni, ed il sanitario ritenne, ciò nonostante, ottima l'assenza di ragione, trovandosi in atto il Sig. Barbato in ottime condizioni di salute. Successivamente, il 30 dicembre 1910, nella seconda dichiarazione resa allo stesso medico fiduciario della Popolare, per la seconda polizza contratta con quella compagnia, il Barbato disse di non aver sofferto né blennoragia né sifilide;

Che nessuna eccezione potendosi fare per la polizza della Cattolica, essa, in seguito anche al parere favorevole della Commissione Medica della Società, può essere ammessa a liquidazione;

Considerato, quanto alle altre due polizze, della Popolare, che le dichiarazioni dell'assicurato contengono senza dubbio affermazioni non concordanti, e non conformi alla visita perché nel primo certificato egli tacque della sifilide, e nel secondo assurdo di non aver sofferto né blennoragia né sifilide;

Che con l'articolo 25 delle condizioni generali di polizza, la Compagnia, rimettendosi per i casi di reticenza e dichiarazioni false ed erronee, alle disposizioni del Codice di Commercio, rinuncia

esplicitamente alle azioni di decadenza dopo tre anni di regolare durata del contratto, fatta eccezione per i casi di provata mala fede; ed avendo le due polizze una durata regolare maggiore di tre anni, dovrebbesi provare la mala fede, ciò che risulta sempre difficile, e sarebbe difficile tanto più nel caso presente, non potendosi spiegare per quale ragione il Barbato avrebbe dichiarato alla Cattolica, la verità dei fatti. È anzi da ritenere che la reticenza ed erronea dichiarazione suddetta debba attribuirsi alla nessuna importanza data dall'assicurato alla malattia sofferta in tempo assai remoto, e dalla sua ricorrenza della completa guarigione;

Ritenuto, d'altra parte, che, di fronte alle circostanze di fatto, ed essendo trascorsi ben 18 anni dall'epoca della malattia alla prima proposta di assicurazione del Barbato con la Popolare, assai difficilmente il Magistrato, in una eventuale contestazione giudiziaria, si indurrebbe a ritenere applicabile l'articolo 429 del Codice di Commercio; o ritenere, cioè, che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla assicurazione, se fosse stata edotta della sifilide sofferta dall'assicurato, della quale questi era da moltissimi anni del tutto guarito;

Or

Ritenuto che una contestazione giudiziale si presenterebbe di certo quasi certamente sfavorevole allo Istituto; Il Consiglio prende atto delle pratiche già avviate, per incarico della Direzione Generale, dallo Spettore Compartimentale car. Catalani, per un bonario componimento della vertenza con la vedova Barbato, la quale si è già dichiarata disposta a transigere sulla base del

75% dei capitali assicurati; e conferma l'autorizzazione già data dal Comitato Permanente in adunanza 11 maggio corrente per la prosecuzione delle trattative di transazione, alle migliori condizioni che sarà possibile di conseguire.

2. Sinistro Bertone Ines.

Letta la relazione del Direttore Generale;

Ritornato, in fatto, che nel febbraio 1914 moriva in Carrara la Signorina Ines Bertone, assicurata presso la Berlioz, per L. 10.000 pagabili dopo la sua morte, o, se si fosse trovata in vita il 1° settembre 1936, ad un suo fratello, con felicità concessa il 30 agosto 1912.

Che, all'atto dell'assicurazione, essa aveva denunciato di aver sofferto gravi disturbi reumatici alle mani all'età di 11 anni. Dal certificato post-mortem, rimesso all'Esattore dall'Agenzia Generale di Carrara, risultava però che tre mesi prima della morte, la Bertoni era stata colpita da reumatismo articolare con localizzazioni multiple; che tale infezione aveva avuto decorso gravissimo, con localizzazioni cardiache e renali che furono la causa del decesso.

Messa in relazione la natura della malattia con le dichiarazioni ricevute dall'assicurata al medico visitatore, non sembrando giustificato l'atto di previdenza compiuto da una giovane, poco più che ventenne e sprovvista di mezzi propri, l'Ufficio competente sospetta che la visita del medico visitatore non fosse stata eseguita con la dovuta diligenza.

ligenza serietà ed accuratezza, e che altri, consci della malferma salute della Bertoni, avessero potuto indurla ad assicurarsi per trarne poi, a breve scadenza, illecito guadagno.

Che, incaricato di una inchiesta l'Ispettore Compartmentale car. Politz, egli seppe dal dottore Prof. Bufalini, direttore dell'Ospedale di Carrara, che la defunta Bertoni era affetta da malattia cardiaca già vecchi anni prima della assicurazione contratta con la Berlinoese, e che l'aveva sottaciuta; e che l'assicurazione fu voluta dal padre, il quale la sapeva condannata, e volle sfruttare la malattia a beneficio del fratello. Ma il prof. Bufalini si rifiutò recisamente di rilasciare una dichiarazione in proposito, allegando il segreto professionale. Invece un altro medico, il dottore Crini dichiarò, rilasciando un certificato, di aver visitato la Bertoni nella primavera del 1910, di aver constatato che essa soffriva di coroa, malattia ben nota alle persone di famiglia, e curata dal prof. Bufalini, aggiungendo che la coroa era spesso congiunta a complicazioni cardiache.

Che, in seguito a ciò, la Direzione Generale ritenne opportuna la contestazione del sinistro, anche avuto riguardo alle condizioni speciali della polizza della Berlinoese, le quali, potendosi provare la relazione fra la malattia sottaciuta dalla Bertoni, e quella che la condusse a morte, ammettono il recesso dal contratto.

Il Tribunale di Massa, avanti al quale l'Esibito fu convenuto, ammise la prova per testimoni che la Bertoni soffriva di coroa e di male cardiaco prima dell'assicurazione, e che la malattia fosse manifesta per segni visibili, e nota così alla Bertoni come

267



alla sua famiglia; ordinando una perizia medica. Ma la prova testimoniale riuscì sfavorevole alle Istituzioni perché il prof. Bufalini rifiutò qualunque dichiarazione trincerandosi dietro il segreto d'ufficio, ed il perito escluso il rapporto fra la endocardite e nefrite che furono causa della morte, e la correa di cui l'assicurato aveva precedentemente sofferto.

Considerato che, in seguito a tali risultati, l'Amministrazione Erariale di Genova, la quale aveva sostenuto le ragioni dell'Istituto, con lettera del 26 aprile scorso manifestava l'opinione che convenisse abbandonare la causa tentando possibilmente un componimento amichevole della vertenza. E la Direzione Generale interessò allora la stessa Amministrazione Erariale ad avviare le trattative di transazione.

Che esigue è, senza dubbio, per l'Istituto, il beneficio della offerta del difensore del Bertoni, il quale ha fatto intendere che i suoi clienti consentirebbero alla definizione bonaria della vertenza sulla base di £ 8.000, oltre il pagamento integrale delle spese; ma che, d'altra parte l'Amministrazione Erariale, di fronte alle previsioni sfavorevoli per l'Istituto, non nasconde il dubbio che il Bertoni, se ottenga una sentenza favorevole in primo grado, non voglia più acconsentire ad alcun accomodamento, in modo che l'Istituto verrebbe allora a perdere anche il piccolo beneficio di 2000 lire;

Ritenuto che era ad ogni modo necessaria una decisione sollecita perché la causa riassunta dagli avversari è stata imperogabilmente fissata per il 25 corrente;

Il Consiglio ratifica la deliberazione d'urgenza, adottata, l'11 maggio corrente dal Comitato Permanente per autorizzare la transazione della vertenza onde trattarsi, alle condizioni migliori che la R. Avvocatura Criminale di Genova riuscirà ad ottenere, specialmente nei riguardi della compensazione delle spese sostenute dalle parti.

3. Sinistro Frassanito.

Scriva la relazione del Direttore Generale;

Ritornato che il Comitato Permanente, con deliberazione del 23 gennaio scorso, in base alle risultanze di una doppia inchiesta praticata dagli Ispettori Albanese e Vitari in seguito alla morte del sig. Frassanito, farmacista in San Pancrazio Sabotino, assicurato presso l'Instituto per L. 10.000, ritenne che questi fosse certamente già ammalato di respirite cronica quando perfezionò la polizza, e che, dato il genere della malattia, questa non avrebbe dovuto sfuggire al medico visitatore D. Macchio; onde fu di parere che incominciare la contestazione della polizza, salvo gli ulteriori accertamenti da compiere sulla responsabilità dell'Agente Generale di Lecco, e che intanto dovesse sospendersi dalle sue funzioni il suo dottore Sig. Calzo, e radiarsi il medico fiduciario dottor Macchio;

DM

Che, nell'adunanza del 19 maggio corrente il Direttore Generale richiamava nuovamente l'attenzione del Comitato Permanente su questo sinistro a causa di un fatto nuovo: la proposta cioè, avanzata dagli eredi dell'assicurato, di transigere la vertenza sulla base di L. 4.000, ove minaccia, altrimenti, di adire subito le vie legali; e



facca presente come lo stesso Ispettore Vitari, in seguito ad ulteriori indagini, abbia affermato la sua recisa convinzione che l'Istituto, allo stato delle cose, avrebbe ben poca probabilità di trionfare contestando giudiziariamente il sinistro. Trattasi, osserva il Direttore Generale, di uno di quei casi nei quali è sicura la presunzione che sia stata sorpresa la buona fede, ma dove, d'altra parte, non è possibile fare assegnamento sopra l'esito favorevole di un giudizio, mancando prove scritte, prove testimoniali ed ogni altro elemento che dimostri la fondatezza della contestazione;

Su conferma proposta deliberata dal Comitato Permanente

Il Consiglio autorizza la transazione della vertenza, sulla base del pagamento di L. 7.000 richieste nella loro proposta dagli eredi di Frassarito.

3. Ripresa di riassicurazioni di rischi del portafoglio ceduto dalla Compagnia "Provvidenza",...

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio di Amministrazione abbia approvato lo schema della convenzione per la cessione allo Istituto del portafoglio della Società "La Provvidenza", dello ammontare complessivo di L. 444.253 di capitali assicurati, delle quali L. 414.911 riassicurate presso le Compagnie Popolare, Mutua Italiana, Wiener, e Europäer. Nulla è detto nella convenzione circa il riscatto di queste riassicurazioni da parte dello Istituto Nazionale; ma i negoziatori ne avevano pure espresso il desiderio. Ora, data la imminenza dello stato di guerra fra l'Italia e l'Austria

stria, la ripresa delle assicurazioni si presenta non solo opportuna, ma anche urgente nei riguardi della Compagnia Austriaca Wiener, presso la quale l'importo del capitale assicurato ascende a L. 205.407. La Compagnia Provvidenza, d'accordo coi negozianti rappresentanti l'Obli- tuto, ha convenuto con la Wiener, il ritiro del portafoglio assicurato sulla base di un trasferimento di riserve matematiche calcolate con il metodo dei premi puri sulla base della tavola H^m e al saggio d'interesse del 3,50%.

Il Comitato Permanente, deliberando in via d'urgenza il 19 maggio corrente, salva ratifica del Consiglio, ha già autorizzato, alle indicate condizioni, la ripresa delle assicurazioni onde trattarsi; e il Direttore Generale, in considerazione delle attuali condizioni politiche, ha già telegrafato al rappresentante della Compagnia nella speranza che l'accordo possa essere concluso prima della dichiarazione di guerra.

Il Consiglio, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, ratifica la deliberazione adottata in via d'urgenza il 19 maggio corrente dal Comitato Permanente per autorizzare la immediata ripresa del portafoglio vita della Provvidenza, assicurato presso la Compagnia Wiener, alle condizioni indicate dal Direttore Generale.

6. Sovraprenii professionali.

Il Consiglio Direttivo, ricordando come il Consiglio raccomandava

ed, in una delle sue recenti adunanze, la adozione di una classifica dei rischi professionali, riferisce intorno agli studi fatti e alle proposte che, d'accordo con lui, ha formulato l'Ufficio Attuariale. Egli osserva, anzitutto che allo stato attuale della statistica non è possibile determinare una tariffa di soprappremi professionali che tenga esatto conto dell'effettivo scarto di mortalità che intercede tra classe e classe e soprattutto tra alcune classi che presentano maggior rischio di morte e la popolazione generale.

Tuttavia qualche elemento statistico che valga ad orientare nella fissazione dei detti soprappremi esiste, e l'Ufficio Attuariale ne ha potuto usufruire per qualche voce.

Tra i lavori consultati egli cita: Gli Atti del Congresso Internazionale di Scienze e Demografia del 1891; gli Atti dei Congressi Internazionali degli Attuari, Die Lehre von der Mortalität und Morbidität di H. Westergaard, il Versicherungs Lexicon di A. Manes ed una statistica elaborata dall'Istituto degli Attuari d'America. Si è consultato anche con qualche utilità un lavoro molto accurato che figura nel Supplement to the sixty-fifth annual Report of the Registrar General of births, deaths and marriages in England and Wales, parte V.

Ma più che dedurre i soprappremi dalle statistiche sopra indicate, che si badi, spesso sono in disaccordo fra di loro, conviene in questa materia procedere per intuito e tener presenti anche le tariffe infortunio adottate dalle Compagnie meglio organizzate, che hanno certamente una esperienza non trascurabile.

L'Ufficio Attuariale, nei primi mesi fu più rigoroso nell'approvazione dei soprappremi, per quanto essi fossero sempre mantenuti in limiti molto modesti e complessivamente inferiori a quelli adottati dalle Compagnie autorizzate.

Successivamente, per facilitare sempre più l'acquisizione degli affari, si addidero ad una loro sensibile diminuzione ed oggi l'Ufficio Attuariale presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione una tabella indicativa assai ridotta nel numero delle voci e che è stata preparata tenendo conto, come meglio era possibile, dei vari dati sopra indicati.

I soprappremi che l'Ufficio propone sono determinati da un minimo e da un massimo per ciascuna voce e debbono essere interpretati nel senso che la tabella da comunicarsi agli Agenti servirà loro per preannunciare gli assicuranti della possibilità che l'Istituto applichi il soprappremio professionale nei limiti indicati. In tal modo si dovrà ritenere impegnativa la proposta sottoscritta dall'assicurante e il deposito cauzionale esatto dall'Agente verrà incamerato qualora venga a mancare il perfezionamento della polizza a causa del soprappremio che gli sarà stato preannunciato dall'Agente.

Resta anche inteso che non potendosi prevedere tutte le possibili professioni, l'Istituto si riserva il diritto di applicare il soprappremio, qualora si presentasse una professione non prevista dalla tabella, ma che presenti indiscutibile aggravamento del rischio.

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Beneduce approvò la tabella dei soprappremi professionali apprestata dall'Ufficio Attuale, nel testo che qui di seguito si trascrive:

Tabella dei soprappremi professionali

	Minimo o/oo	Massimo o/oo
1. Addetti alle industrie metallurgiche	1	3
2. Fonditori, fucinatori, ecc.	1	3
3. Addetti alle industrie dei vetri e degli specchi	1	3
4. Miniatori	2	4
5. Addetti alle industrie elettriche	1	3
6. " " chimiche	1	3
7. Addetti al servizio di vetture, omnibus e tram veri	1	2
8. Personale viaggiante delle Ferrovie	2	2
9. Chauffeurs	3	4
10. Macchinisti e fucchiisti	2	4
11. Marinai della marina mercantile	2	2
12. Ufficiali della marina mercantile	1	2
13. Scariatori di porto	1	2
14. Personale di albergo, trattoria, osteria, ria, ecc.	2	4
15. Medici chirurghi	1	2
16. Ingegneri delle miniere e ingegneri meccanici	1	3

Professioni escluse

Aeronauti

Addetti alle fabbriche di esplosivi

Personale di qualunque specie addetto alle fabbriche di collodion, dinamite, nitroglicerina, olio al zolfo, polvere pirica, ed altri esplosivi, solfuro di carbonio.

Palombari

Cavallerizzi di circo.

4. Cessioni del 10% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Consiglio delibera il rifiuto della cessione del 10% del rischio seguente, assunto dalla Compagnia di Milano, giudicandolo assunto senza sufficienti cautele:

Assicurato: Crevani Maria, di anni 23

Capitale della Compagnia L. 15.000

Quota parte Istituto " 6.000

Categoria: Mista a premio annuo con differimento a 20 anni.

117

Parere del Consulente medico: Rischio assai mediocre (età avanzata, gracilità).

Conclusioni dell'Ufficio VII. Padre di anni 62 vivente sano. Madre morta a 54 anni nel 1907 di carcinoma esofago.

Una sorella morta a 31 anni, nel 1912, di forma polmonare durata

un anno. Un fratello di anni 39 e tre sorelle di anni 16 - 18 e 25 viventi e sani. L'assicurata non ebbe alcuna malattia di importanza; solo due anni fa ebbe il verme solitario. Nella scorsa estate ebbe un arresto di mestruazioni durato tre mesi; fu assuefatto a iniezioni di cacodilato di soda, ricostituenti. Date queste circostanze di cose si propende pel rifiuto.

Il Consiglio delibera per l'accettazione della cessione del 10% dei rischi seguenti assunti da Compagnie autorizzate:

1) Compagnia di Milano

Assicurato: Croca Eugenio di anni 37

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: L. 2.000

Categoria: Mista premi annui per anni 20

Parere del Consulente medico: Medico

Conclusioni dell'Ufficio VII. Su la stessa testa il Consiglio di Amministrazione accettò il 15 marzo 1915 la cessione di una polizza della Compagnia di Milano, mista a 20 anni, per L. 5.000. Si ritiene il rischio accettabile, risultando dalle dichiarazioni mediche inalterate le condizioni sanitarie.

2) Compagnia Adriatica

Assicurato: Rucchetti Rodolfo di anni 40

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: L. 2.000



Categoria: Mista con differimento di anni 20

Parere del Consulente medico: Tra buono e mediocre (gentilizio e malattie progressive).

Conclusioni dell'Ufficio VII: Nella stessa testa fu già accettata in cauzione nel luglio 1913 un'altra polizza dell'Adriatica per Lire 5.000, mista a 20 anni. Nulla esclude mutato nelle condizioni sanitarie, si ritiene il rischio accettabile.

3) Compagnia Adriatica

Assicurato: Toggi Carlo di anni 43

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto: 4.000

Categoria: Vita intera premi vitalizi

Parere del Consulente medico: per assicurazione diretta: Tra quasi buono e mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VII: L'assicurato propose in ottobre 1914 una assicurazione della stessa categoria per L. 10.000 che dopo alcuni schiarimenti circa il disimpegno delle sue mansioni quale Direttore di un molino e di un piccolo impianto elettrico, fu tradotta in polizza. In seguito ad informazioni dell'agente di Genova che riteneva impossibile, per momento, l'incasso del premio, la polizza fu annullata il 30 gennaio 1915. Il rischio sembra accettabile, qualora non si ritenga di rifiutarlo per esservi assicurati rivolte alla concorrenza.



4) Compagnia Milano

Assicurato: Ademagni Marco di anni 26

Capitale della Compagnia: L. 5.000

Quota parte Istituto: " 2.000

Categoria: Vita premi annui con differimento di 20 anni

Parere del Consulente medico: Tra quasi buono e mediocre (anonimo)

Conclusioni dell'Ufficio VII. Padre morto a 46 anni di apoplessia; madre vivente di anni 45; nonno paterno morto a 76 anni per cancro; nonna paterna morta a 79 anni di malattia non specificata; nonno materno morto a 75 anni per apoplessia; nonna materna di anni 76, vivente, emiplegia per apoplessia. L'assicurato ebbe, da ragazzo, morbillo, scarlattina, tifo e difterite. Attualmente appare sano e robusto. Data l'età e il differimento si ritiene accettabile la cessione.

5) Compagnia Adriatica

Assicurato: Oriani Guido di anni 53.

Capitale della Compagnia: L. 4.000

Quota parte Istituto: L. 1.600

Categoria: Vita intera premi vitalizi

Parere del Consulente medico: Quasi buona

Conclusioni dell'Ufficio VII. Su la stessa testa è in corso una polizza della Istituto emessa il 9 febbraio 1914 per il capitale di L. 2470, di categoria temporanea decrescente. Si propende per l'accettazione.

6) Compagnia: Generali

Assicurato: Livi Giuseppe di anni 54

Capitale della Compagnia: L. 2.000

Quota parte Istituto: " 800

Categoria: Vita intera premi temporanei per anni 20

Parere del Consulente medico: Era buono e mediocre

Conclusioni dell' Ufficio M. Su la stessa testa l' Istituto ha in corso una polizza di L. 2.000 emessa il 5 giugno 1964, di categoria mista a 20 anni. Il rischio in entrambi i casi è dichiarato mediocre dal Consulente medico dell' Istituto, per la presenza nelle urine di cristalli di ossalato di calcio. Si dubita della accettabilità del rischio data la forma della proposta e l'età matura dell'assicurato.

Dopo ciò il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio

Amph

Il Direttore Generale

Amph

Il Consigliere Segretario, sponsor

Amph

